

Bonus Bebè 2018

Guida tascabile



INDICE DEI CONTENUTI

04 Introduzione

05 Richiedente

06 ISEE minorenni

07 Regole particolari

09 Ipotesi di ISEE ordinario

10 Richiesta dell'assegno

11 Parto gemellare ed adozioni plurime

12 Termini di presentazione della domanda e Decorrenza dell'assegno

13 Il modello per la domanda

14 Misura e durata del bonus

15 Decadenza

16 Quadro delle norme



Guida Tascabile n. 26
A cura di eDotto S.r.l.

Rubrica della testata giornalistica
telematica www.edotto.com

Autorizzazione Tribunale di Perugia
n°23/2008
Direttore Responsabile: Alessia Lupoi

Via Santocchia 90
06034 - Foligno (Pg)

Tel: 0742 320759
email: info@edotto.com
web: www.edotto.com

Redazione e progettazione grafica:
eDotto S.r.l.

Vuoi ricevere gratis le news quotidiane?

Registrati subito

- ✓ La registrazione è **gratuita**
- ✓ Potrai ricevere la **newsletter quotidiana**
- ✓ Potrai leggere ogni giorno gli articoli **selezionati per te**
- ✓ Potrai consultare la **Rassegna Normativa** e lo **Scadenziario**



INTRODUZIONE

Il Bonus Bebè era stato istituito con la Legge n. 190/2014 e prevedeva un assegno di durata massima triennale per gli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017.

Le Legge di Bilancio 2018 ha prorogato il diritto a ricevere l'assegno di natalità anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ma, con riferimento a tali soggetti, l'assegno sarà corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'INPS, con circolare n. 50 del 19 marzo 2018 ha fornito le istruzioni in merito al Bonus Bebè 2018.



ATTENZIONE

Si rammenta che, per chi lo ha chiesto nel triennio 2015-2017, il c.d. Bonus Bebè sarà corrisposto mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino o fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

RICHIEDENTE

La domanda di assegno può essere presentata dal **genitore** anche affidatario che sia in possesso, al momento della presentazione, dei seguenti requisiti:


- valore ISEE;
- residenza in Italia;
- convivenza con il minore;
- cittadinanza italiana o comunitaria.



ATTENZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esteso il diritto alla presentazione della domanda agli stranieri titolari dei seguenti permessi:

- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.



Qualora il genitore avente diritto sia **minorenne o incapace di agire** per altri motivi, fermo restando che i requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

ISEE MINORENNI

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un **ISEE in corso di validità** non superiore a **25.000 euro**.

Come precisato dall'INPS con messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell'assegno occorre prendere a riferimento l'**ISEE minorenni** del minore per il quale si richiede il beneficio.

Tale valore dell'ISEE è riportato nella specifica tabella dell'attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".

L'ISEE minorenni differisce dall'ISEE ordinario in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva".

Infatti, come specificato nella circolare INPS n. 171/2014, sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

REGOLE PARTICOLARI

Se i genitori **non sono coniugati** tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le seguenti regole particolari:

1. il genitore **non convivente** nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
 - a. il genitore risulti coniugato con **persona diversa** dall'altro genitore;
 - b. il genitore risulti avere **figli** con persona diversa dall'altro genitore;
 - c. sia stato stabilito con provvedimento dell'**autorità giudiziaria** il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

REGOLE PARTICOLARI

- d. sussista **esclusione dalla potestà** sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'**estraneità** in termini di rapporti affettivi ed economici.
2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l'ISEE minorenni tiene conto della **situazione economica** di tale genitore e, in tali due situazioni, si tiene conto, ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l'ISEE del nucleo del figlio minorenni con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente.
 3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e) il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenni, dunque non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni e, pertanto, quest'ultimo coincide con l'**ISEE ordinario**.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenni sono coniugati tra loro l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

IPOTESI DI ISEE ORDINARIO

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenni sono **conviventi, separati legalmente o divorziati** tra loro.

Quindi, riepilogando:

- l'ISEE minorenni non coincide con l'ISEE ordinario nel caso di genitori **non coniugati** tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell'ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenni. L'ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo. L'ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l'ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il **meccanismo della componente aggiuntiva**;
- l'ISEE minorenni coincide invece con l'ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e) del precedente capitolo.

RICHIESTA DELL'ASSEGNO

Per poter richiedere l'assegno va presentata quindi, preliminarmente, una **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) in cui siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell'indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.

Chiaramente, in caso di DSU presentata a gennaio 2018 e nascita del bambino a marzo 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un'altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio e solo successivamente presentare la domanda di assegno.



ATTENZIONE

Nel caso di **affidamento temporaneo a terzi** la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario poiché il Bonus Bebè è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti sia presso una famiglia che presso una persona singola.

Tuttavia, in tal caso, poiché ci si trova dinanzi ad un istituto giuridico provvisorio che ben potrebbe porsi in continuità rispetto all'erogazione dell'assegno di natalità al genitore naturale, bisognerà fare riferimento all'evento principale che deve cadere nell'anno 2018.




PARTO GEMELLARE ED ADOZIONI PLURIME

In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un'**autonoma domanda per ogni figlio** nato o adottato.

A tal fine, al termine della compilazione e dopo l'invio della prima domanda, l'utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante "NUOVA DOMANDA"; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELL'ASSEGNO

La domanda di assegno va presentata **telematicamente** una sola volta per ciascun **figlio nato o adottato o in affido preadottivo** nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Inoltre:

- per il figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori **entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo**. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore;
- per il **minore affidato temporaneamente** ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di **90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare**. In tale caso l'assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.



ATTENZIONE

Qualora la domanda sia presentata oltre i termini di 90 giorni l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Il termine di 90 giorni si computa secondo il calendario comune per cui non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

IL MODELLO PER LA DOMANDA

La domanda telematica va corredata dal **modello SR163**, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito dell’Istituto, salvo che tale modello sia già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Se il modello manca o è incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa”.

Il modello SR163 può essere:

- allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.



MISURA E DURATA DEL BONUS

La misura del Bonus Bebè dipende dal valore dell'ISEE minorenni.

L'importo annuo dell'assegno è pari a:

- **960 euro** (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni **non sia superiore a 25.000 euro annui**;
- **1.920 euro** (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni **non sia superiore a 7.000 euro annui**.

Si rammenta che per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 l'assegno spetta per massimo 36 mensilità (L. n. 190/2014 e circolare INPS n. 93/2015).

Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l'assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o affido preadottivo (L. n. 205/2017). Ne deriva che la durata massima per tale misura è di 12 mensilità.



ATTENZIONE

L'INPS corrisponde il beneficio in **single rate mensili** secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. Eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello SR163.



DECADENZA

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- compimento di un anno di età, compimento di un anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
- perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
- revoca dell'adozione;

- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

Fermo restando che il soggetto richiedente è comunque tenuto a **comunicare** immediatamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza, l'Istituto interromperà l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza.



ATTENZIONE

Il verificarsi delle cause di decadenza inerenti il richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio.

QUADRO DELLE NORME



Legge n. 190/2014

Legge n. 205/2017

INPS, circolare n. 171/2014

INPS, circolare n. 93/2015

INPS, messaggio n. 261/2017

INPS, circolare n. 50/2018